



**CITTA'
DI MONTE SAN SAVINO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE [APPROVATO CON D.G.C. 147 DEL 16.06.2005] RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI DI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE

Approvato con D.C.C. 11 del 14 03 2024

28 FEBBRAIO 2024

Il responsabile del IV Settore
Arch. De Andreis Ilaria

Il responsabile del II Settore
Dott.ssa Crestini Monica

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte. - C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE ~~TEMPORANEA~~ DI SUOLO PUBBLICO OVVERO PRIVATO GRAVATO DI SERVITU' DI PASSAGGIO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.

~~Art. 1~~

~~(Oggetto, definizioni e tipologie)~~

~~1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors", su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio.~~

~~2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.~~

~~3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 364 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.~~

~~4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:~~

~~1) tavoli e sedie;~~

~~2) pedane;~~

~~3) fioriere ed elementi di delimitazione;~~

~~4) ombrelloni;~~

~~5) tende a sbraccio;~~

~~6) coperture a capanno~~

~~7) coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione;~~

~~8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.~~

~~5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.~~

~~Art. 1~~

~~(Oggetto, finalità e definizioni)~~

~~1. Il presente capo disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche esterne ad una delle seguenti attività:~~

~~a) Attività di somministrazione di alimenti e bevande;~~

~~b) Attività commerciali del settore alimentare;~~

~~2. Le finalità che si vogliono perseguire sono:~~

~~a) la tutela del contesto urbanistico e ambientale e del decoro urbano in cui l'occupazione~~

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

va ad inserirsi con valutazione delle ripercussioni sulla disciplina del traffico pedonale e veicolare nonché sulla fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza. Ciò anche attraverso l'individuazione di zone ad alta criticità, per le quali vengono richiesti allestimenti particolari e attraverso le disposizioni dei regolamenti vigenti: Regolamento per le Attività Rumorose, regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Urbanistico ed Edilizio.

- b) la tutela di edifici di interesse storico – artistico e/o del contesto architettonico nel centro storico, ovvero in Zona A di R.U., nonché nelle altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004.

Art. Ibis

(definizioni)

1. Ai fine e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- 1) **Dehors** l'area all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie, arredi di cortesia, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali pedane anche dotate di parapetto purché di altezza non superiore a m 1,10, tende retrattili ancorate ai muri dei fabbricati, pergotende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradicatori di calore o refrigeranti, vasi o fioriere e simili. In particolare per arredi di cortesia si intendono sgabelli di altezza compresa tra 60 e 80 cm circa e appoggi con altezza minima da terra di 105 cm
- 2) **Pergotenda** una struttura leggera aperta su tutti i lati necessaria al sostegno e all'estensione di una tenda di copertura per la protezione dal sole la quale costituisca l'elemento principale rispetto agli elementi portanti.
- 3) **Pedana** la superficie piana, leggermente rialzata dal piano stradale di altezza minore uguale a 30 cm nel punto più alto, costituita da elementi modulari, facilmente rimovibili, perlopiù in legno, accostati l'uno all'altro, eventualmente dotata di parapetto aperto. Nel Centro Storico le pedane, quali elemento dei dehors, sono ammesse per compensare la pendenza della strada, o nel caso che la pavimentazione particolarmente sconnessa non consenta adeguata stabilità degli arredi.
- 4) **Basamento semipermanente** la superficie piana rialzata dal piano stradale con altezza superiore a 30 cm nel punto più alto, costituita da un elemento monolitico o più elementi modulari realizzati con vari materiali, non facilmente rimovibile, dotato di parapetto aperto o parete frangivento ma sempre trasparente, di altezza massima non superiore a m 1,10. Al basamento semipermanente sono solitamente fissati i supporti portanti delle tende e ombrelloni. Può essere dotato di allacci alla rete elettrica.
- 5) **Gazebo** una struttura portante leggera non aderente ad altro fabbricato costituita da elementi mobili (in metallo o legno) smontabili e comunque facilmente rimovibili con copertura in tessuto ed eventuali teli laterali, non ancorata al suolo debitamente zavorrata, posta sullo spazio pubblico o di uso pubblico in occasione di iniziative e manifestazioni e mercati di carattere temporaneo di durata estremamente limitata.
- 6) **Struttura semipermanente** una struttura architettonica (per es. veranda, tettoia) realizzata in materiali di tipo leggero quali legno o metallo, costituita da elementi verticali ed elementi orizzontali anche inclinati collegati in maniera continua e solidale tra loro, ancorata al suolo, con autonoma copertura rigida o non, e che consenta la chiusura perimetrale, anche parziale, con tamponature prevalentemente trasparenti e facilmente asportabili.

2. L'installazione su area pubblica di **strutture semipermanenti** richiede oltre all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico anche idoneo titolo edilizio costituendo trasformazione urbanistica del territorio.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

3. Nel proseguo per semplificazione gli elementi di cui al presente articolo verranno richiamati in generale con la denominazione “dehors”.

Art. 1 ter (Durata delle occupazioni)

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti, e temporanee:
 - a) Si considerano permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le attività di cui all'art. 1, salvo revoca, di durata massima di anni cinque (5), decorrenti dalla data del rilascio – Concessione lunga durata.
 - b) Si considerano temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le attività di cui all'art. 1, salvo revoca di durata inferiore a 365 giorni, concedibili anche per più annualità, fino ad un massimo di anni cinque - Concessione stagionale;
2. I titolari delle **attività di somministrazione di alimenti e bevande** possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. .
3. Le **attività commerciali alimentari** possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo;
4. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.

Art. 2 (Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”)

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, **un dehors**, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione **temporanea** di suolo pubblico.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 22/01/2004, n. 42, il richiedente deve ottenere il necessario preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
3. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di “**dehors**” elencati al precedente art. 1bis, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico ad eccezione delle strutture semipermanenti.

Art. 3 (Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con “dehors”)

1. L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.

2. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

E' comunque prevista nell'intersezione di cui sopra, in ogni caso, una dimensione minima sul marciapiede esistente a meno di mt. 1.50.

Art. 4

(Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende)

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

2. Il rilascio di autorizzazioni per tende o tendoni connessi alla concessione di occupazione di suolo per “dehors” è effettuato dall'articolazione organizzativa individuata come competente in relazione agli atti concessori, secondo modalità organizzative definite con il provvedimento di cui al successivo art. 13, anche con acquisizione di parere di altre articolazioni organizzative qualora le tende, i tendoni e le insegne rappresentino pubblicità dell'esercizio.

Art. 5

(Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”)

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e la proprietà.

Art. 6

(Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”)

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 7

(Manutenzione degli elementi dei “dehors”)

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

Art. 8

(Rinnovo delle concessioni e divieto di proroga)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per “dehors”, ~~comunque inferiore a 364 giorni di durata~~, non può essere soggetta a proroga.

2. La concessione delle occupazioni di cui all’art 1ter lett. A) Concessione lunga durata può essere rinnovata per un periodo complessivo non superiore a 5 anni, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria, per una sola volta.

3. La concessione delle occupazioni di cui all’art 1ter lett. B) Concessione stagionale può essere rinnovata per un periodo complessivo in ogni caso non superiore a 364 giorni, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi.

Art. 9

(Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i “dehors”)

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando l’Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente con almeno 30 giorni di preavviso i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell’area.

2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- d) qualora vengano a mancare i nullaosta prescritti dall’art. 2, comma 2 del presente regolamento;
- e) qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico;

3. Nei casi previsti dai punti b),c),d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all’art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l’ingombro della sede stradale.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

Art. 10

(Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei “dehors”)

1. **L'amministrazione si riserva**, con deliberazione della Giunta di definire, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei “dehors”, così come elencate nell'art. 1 bis, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e la griglia localizzativa.

Art. 11

(Piani di zona)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

Art. 12

(Limitazioni per la predisposizione di “dehors” – Aree)

1. **L'amministrazione si riserva** con propria deliberazione della Giunta di individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1bis, comma 1, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).

2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma individua altresì le aree/i luoghi nei quali sono ammessi sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1 bis, comma 1, punti 1, 3 del presente regolamento (tavoli e sedie, pedana con elementi di delimitazione e ombrelloni).

3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

4. Sui sedimi di suolo pubblico in aderenza a percorsi porticati di edifici vincolati in base alla normativa sui beni culturali o classificati 1a dal P.R.G. sono ammesse composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1bis, comma 1, punti 1, 3 del presente regolamento.

Art. 13

(Procedure e semplificazione)

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i “dehors” sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)

Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15/03/1997, n. 59.

2. La durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione dei “dehors” nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata in via generale in trenta giorni.

3. Per la concessione delle tipologie di “dehors” individuate ai punti 2,3,4,5,6, del comma 1, dell'art. 1bis del presente regolamento, la durata del procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico per la collocazione degli elementi precisati è determinata, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2 e dall'art. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/1994, in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

5. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 (Sanzioni)

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, seguendo la procedura sanzionatoria speciale prevista dal Codice della Strada.
2. Per le altre violazioni dei precetti del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis T.U.EE.LL., determinate con una sanzione edittale da Euro 25 ad Euro 500.
3. In tali ipotesi si applicano le disposizioni di procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689/81 e L.R. 81/00.

Art. 15 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 ed al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/04/1994.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/1994.

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino (AR)
Tel. 0575/81771 – Fax. 0575/843076 – Web www.citymonte.it - C.F. e P.I. 00272160516

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento alla procedura approvata con determina del Responsabile del IV Settore, n. 53 del 03/03/2003 relativa a “Procedimento amministrativo relativo a domanda per occupazione di sede stradale con esecuzione di opere”

Art. 16

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento o procedere con la revoca della concessione.